



CITTÀ DI IMOLA

**REGOLAMENTO GENERALE
PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE
NEI SERVIZI SCOLASTICI**

- Approvato con deliberazione C.C. n. 95 del 11.04.2002;
- Modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 20.01.2010;
- Modificato con deliberazione C.C. n. 152 del 28.07.2010;
- Modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 9.04.2014;
- Modificato con deliberazione C.C. n. 38 del 17.03.2016.

SOMMARIO

TITOLO I - CRITERI GENERALI.....	4
ART. 1 CARATTERI E FINALITÀ DEL SISTEMA TARIFFARIO	4
TITOLO II - NIDI D'INFANZIA.....	4
ART. 2 COPERTURA DEI COSTI	4
ART. 3 DIFFERENZIAZIONE E GRADUALITÀ NELLA CONTRIBUZIONE	4
ART. 4 DECORRENZA DEL SERVIZIO	4
ART. 5 RIDUZIONI.....	5
ART. 6 RINUNCIA AL SERVIZIO	6
ART. 7 TARIFFE MESI ESTIVI.....	6
ART. 8 SERVIZI INTEGRATIVI: CENTRI GIOCO.....	6
TITOLO III - MENSA SCOLASTICA	7
ART. 9 COPERTURA DEI COSTI	7
ART. 10 DIFFERENZIAZIONE E GRADUALITÀ NELLA CONTRIBUZIONE	7
ART. 11 DECORRENZA DEL SERVIZIO	8
ART. 12 RIDUZIONI.....	8
ART. 13 RITIRO DALLA SCUOLA	9
ART. 14 RINUNCIA AL SERVIZIO.....	9
ART. 15 RIPRISTINO DEL SERVIZIO	9
ART. 16 TARIFFE MESI ESTIVI.....	10
TITOLO IV - TRASPORTO SCOLASTICO.....	10
ART. 17 COPERTURA DEI COSTI	10
ART. 18 DIFFERENZIAZIONE E GRADUALITÀ NELLA CONTRIBUZIONE	10
ART. 19 MODALITÀ DI ACCESSO E DECORRENZA DEL SERVIZIO	11
ART. 20 RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	11
ART. 21 RINUNCIA AL SERVIZIO.....	11
TITOLO V - SISTEMA TARIFFARIO	12
ART. 22 CRITERI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI.....	12
ART. 23 GRADUALITÀ NELLA CONTRIBUZIONE	12
ART. 24 DESTINATARI DELL'INTERVENTO.....	13
ART. 25 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE.....	13
ART. 26 PARAMETRI INTEGRATIVI.....	14
ART. 27 DECORRENZA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE.....	15
ART. 28 ISTANZE PER IL RIESAME DELLE RETTE ASSEGNATE	16
ART. 29 CONTRIBUTI: CARATTERI GENERALI	16
ART. 30 CONTRIBUTI: DESTINATARI DELL'INTERVENTO.....	17
ART. 31 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	17
ART. 32 AGGIORNAMENTI TARIFFARI.....	17
ART. 33 DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE.....	17

INDICE ANALITICO

A

abbonamento.....	6; 10
affido	14
agevolazioni.....	5; 6; 10; 11; 12; 13; 15; 16
assenza di un coniuge	15
assenze lunghe	5; 6; 8; 10; 15
attività estive.....	12

C

cambio di tipologia	5
campi estivi.....	10; 16; 17
Contributi	12; 16; 17
contributo.....	17

D

decorrenza.....	9; 16; 17
<i>destinatari</i>	13; 17
dimoranti.....	10; 13; 14
disabilità	11; 15
disagio sociale	14; 16
Doposcuola	12

E

esenzione	11; 13; 14
-----------------	------------

F

febbraio.....	15
figli minori.....	15
forfettaria	4; 5; 7; 8

G

giugno	8; 11; 12
gradualità nella contribuzione.....	4; 7; 10; 11; 12

I

I.S.E.E.....	14; 15
infortunio	15
inserimento	4; 5
intolleranze alimentari	8
invalidità	15
ISEE Corrente.....	14; 16

L

luglio.....	12
-------------	----

M

<i>mesi estivi</i>	10
<i>mesi estivi</i>	6

N

nomadi	14
novembre	16

O

ottobre	11
---------------	----

P

pagamento	6; 10; 12
prenotazione.....	6; 10

R

residenti.....	10; 13
retta personalizzata.....	13
riduzione	5; 7; 8; 14; 15
<i>riesame</i>	16
rinuncia	6; 8; 9; 10; 11
ripristino.....	9
ritardatari.....	15
ritiro	9

S

settembre.....	8; 9; 11; 12; 15
settimanale	6; 10
soglia minima.....	13
sostegno alle famiglie con più figli	14

T

tariffe.....	6; 7; 10; 11; 12; 13; 17
tariffe agevolate	17

V

valutazione della situazione economica equivalente	15
--	----

TITOLO I - CRITERI GENERALI

Art. 1

Caratteri e finalità del sistema tariffario

1. La presente regolamentazione prevede un sistema tariffario basato su una retta mensile media forfettaria, rispetto al numero di giorni di effettivo utilizzo dei Servizi nell'anno.
2. Il sistema individua una gradualità nella contribuzione degli utenti secondo criteri di valutazione che si ispirano a principi di equità e solidarietà, in relazione alle effettive condizioni socio – economiche e indipendentemente dal fatto che i servizi siano forniti da soggetti pubblici o da privati senza fini di lucro e/o convenzionati (Art.23).
3. L'importo corrisposto dagli utenti all'Amministrazione si configura come contribuzione a titolo di concorso a sostegno delle spese complessive del Servizio utilizzato.
4. La determinazione dell'ammontare degli importi relativi ad ogni Servizio è finalizzata al raggiungimento di un punto di equilibrio tra la necessità di garantire l'universalità di accesso ai Servizi e la capacità di sostenere i relativi oneri da parte dell'Ente.

TITOLO II - NIDI D'INFANZIA

Art. 2

Copertura dei costi

1. Gli utenti concorrono alla parziale copertura dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale, nella misura prevista dalla normativa in vigore.

Art. 3

Differenziazione e gradualità nella contribuzione

1. Il sistema prevede una differenziazione tariffaria in ragione della tipologia di servizio utilizzata. Gli importi relativi sono determinati dall'Amministrazione in funzione del grado di copertura dei costi e del numero di ore di apertura previste per ogni tipologia.
2. Per ogni tipologia è stabilita una gradualità nella contribuzione in rapporto alla situazione socio - economica familiare determinata secondo i criteri di cui agli Artt. dal 23 al 31 del presente regolamento.

Art. 4

Decorrenza del Servizio

1. La data programmata per l'inserimento dell'utente è considerata come il momento di avvio del rapporto con l'Ente. Da tale data decorre sia l'addebito delle quote relative alla tipologia di servizio utilizzata, sia l'applicazione di eventuali riduzioni e/o agevolazioni nei termini previsti dall'Ente.

2. << ABROGATO >>

3. Durante il periodo di inserimento è addebitato all'utente l'intero importo della retta forfettaria tenendo conto della tipologia, dell'eventuale riduzione attribuita ai sensi del successivo art. 5 e/o agevolazione, indipendentemente, comunque, dal contingente utilizzo del servizio.

4. Il cambio di tipologia in corso d'anno può essere concesso per giustificato motivo. La domanda deve essere presentata all'Ufficio Infanzia che valuta la possibilità di soddisfare la richiesta compatibilmente con le esigenze organizzative del Servizio. Il cambiamento, se concesso, decorre dall'inizio del mese stabilito contestualmente alla tariffa corrispondente.

Art. 5

Riduzioni

1. La quota mensile è proporzionalmente ridotta di 1/3 o di 2/3, se l'inserimento del bambino nel nido, programmato dal personale educativo, sentite le famiglie, avviene rispettivamente nella seconda o terza decade del mese iniziale del servizio:

a)	inserimento	dal	1	al	10	del mese =	100%	della retta
b)	inserimento	dal	11	al	20	del mese =	2/3	della retta
c)	inserimento	dal	21	al	termine	del mese =	1/3	della retta

2. Nel caso in cui l'erogazione del servizio, per ragioni straordinarie e contingenti (es.: ordinanza del Sindaco di chiusura scuole per neve; elezioni), indipendenti dalla volontà della famiglia dell'utente, sia posticipata, sospesa o diminuita, per uno o più giorni, la retta è proporzionalmente ridotta indipendentemente dalla tipologia di Nido frequentata. Fanno eccezione le interruzioni del servizio indipendenti dalla volontà dell'Ente (es. sciopero lavoratori) e la chiusura per le festività previste dal calendario scolastico decretato annualmente dal Ministero alla Pubblica Istruzione e dalla Regione.

3. Le riduzioni per assenze lunghe, secondo quanto previsto all'Art. 26, sono applicate d'ufficio.

4. Gli utenti possono usufruire di una retta mensile differenziata in base alla situazione socio-economica familiare, secondo quanto disposto agli Artt. dal 23 al 31.

4 bis. Nei casi in cui il servizio non possa essere erogato nella sua interezza e il genitore debba contribuire parzialmente alla fornitura di alcuni beni, si applica una riduzione commisurata alla minore spesa generata per l'Ente.

5. In tutti gli altri casi, la retta forfettaria mensile è applicata nella sua interezza e indipendentemente dalle effettive giornate di frequenza degli utenti.

Art. 6

Rinuncia al Servizio

1. La rinuncia al Servizio deve essere fatta in forma scritta e deve pervenire all'Ufficio Infanzia anche tramite il competente Nido di appartenenza che provvede alla trasmissione di tale informazione.
2. Il pagamento della retta cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuto la rinuncia scritta.
3. I nuovi iscritti al servizio, accolti nella graduatoria definitiva, che intendano rinunciare al posto assegnato prima dell'inserimento, devono presentare richiesta scritta di rinuncia e perderanno la cauzione versata al momento dell'iscrizione.
4. <<ABROGATO>>

Art. 7

Tariffe mesi estivi

1. Il Servizio Estivo dei Nidi d'Infanzia Comunali prevede una tariffa differenziata. Può essere organizzato su base settimanale, seguendo, in ogni caso, i tempi e le modalità organizzative stabilite dall'Ente e comunicate agli utenti. Chi intende avvalersi del Servizio deve presentare regolare prenotazione indicando esattamente i periodi prescelti. Al Servizio Estivo possono accedere anche gli utenti iscritti ai Servizi educativi privati del Comune di Imola.
2. La richiesta, in forma scritta, deve essere presentata entro la data comunicata dal Servizio ogni anno e ha carattere vincolante. Ulteriori variazioni del periodo prescelto possono essere considerate solo per motivate, gravi esigenze e purché le modifiche siano compatibili con l'organizzazione del Servizio.
3. La mancata prenotazione di alcun periodo non implica né l'addebito di alcun importo, né la rinuncia al Servizio per l'anno successivo.
4. Le tariffe relative a questo periodo sono deliberate contestualmente a quelle relative all'anno scolastico di riferimento. In mancanza di una delibera che specifichi espressamente gli importi, questi devono essere considerati pari a una quota proporzionale della tariffa mensile corrispondente al servizio utilizzato. Il sistema prevede agevolazioni proporzionali a quelle godute in corso d'anno. L'importo addebitato all'utente è calcolato in base al periodo prenotato indipendentemente dall'effettivo utilizzo del Servizio.
5. Le riduzioni tariffarie per le assenze lunghe non sono previste.

Art. 8

Servizi integrativi: Centri Gioco

1. Il sistema tariffario può prevedere un abbonamento che, nell'anno scolastico in corso, può essere utilizzato liberamente nei mesi di apertura del Servizio. L'Amministrazione delibera l'importo dell'abbonamento e il relativo numero di ingressi che non sono frazionabili. Nel caso di non utilizzo del Servizio l'importo non è rimborsabile in tutto o in parte.
2. Non sono previste agevolazioni tariffarie per questa tipologia di Servizio.

TITOLO III - MENSA SCOLASTICA

Art. 9

Copertura dei costi

1. La tariffa deve tendere a coprire il costo pieno del servizio (personale, materie prime, attrezzature, utenze, distribuzione, trasporto, pulizia ambienti, manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, materiali di consumo).
2. Le tariffe si riferiscono alla fornitura del pranzo e della merenda per alunni delle Scuole Primarie e delle Scuole dell'Infanzia Comunali e Statali, oltre che per gli adulti aventi contrattualmente diritto, in quanto in attività di servizio.

Art. 10

Differenziazione e gradualità nella contribuzione

1. Il Servizio è erogato nelle Scuole dell'Infanzia e nelle Scuole Primarie e prevede una retta mensile differenziata secondo i giorni settimanali di utilizzo previsti:

SCUOLE	Giorni settimanali obbligatori
a) Scuole dell'Infanzia Comunali	5 giorni
b) Scuole dell'Infanzia Statali e Scuole Primarie a tempo pieno	5 giorni
c) Scuole Primarie Modulari	4 giorni
d) Scuole Primarie Modulari	3 giorni
e) Scuole Primarie Modulari	2 giorni
f) Scuole Primarie Modulari	1 giorno

2. Per “giorni obbligatori” si intendono i giorni, determinati dall'Amministrazione Comunale d'intesa con gli Istituti Comprensivi, nei quali è prevista l'attività pomeridiana; chi utilizza il Servizio di Mensa Scolastica in questi giorni paga la quota mensile relativa salvo casi di riduzione e o agevolazione.
3. Nei casi di cui ai punti c), d), e), f) è possibile estendere l'utilizzo del Servizio di Mensa agli eventuali giorni di rientro facoltativo. In questo caso, si applica la tariffa forfettaria mensile corrispondente al numero massimo di rientri consentiti (obbligatori più facoltativi).
4. Per ogni tipologia è stabilita una gradualità nella contribuzione in rapporto alla situazione economica familiare determinata secondo i criteri di cui agli Artt. dal 23 al 31 del presente regolamento.

Art. 11

Decorrenza del Servizio

1. Il Servizio si intende esteso a tutti coloro che ne facciano regolare richiesta al momento dell'iscrizione.
2. Il periodo di fruizione del Servizio si estende dal momento della richiesta al termine del ciclo scolastico (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria), salvo rinuncia di cui all'Art. 14. Chi intende avvalersi del Servizio di Mensa per ogni ciclo scolastico deve presentare richiesta per ognuno di essi al momento dell'iscrizione.
3. Le richieste presentate in forma scritta devono pervenire al Settore Scuole - Ufficio Rette. L'utente che risulti fruere del Servizio, senza aver presentato regolare richiesta, è considerato automaticamente iscritto ai fini dei relativi addebiti e deve sanare la propria posizione inviando regolare richiesta.

Art. 12

Riduzioni

1. <<ABROGATO>>
 2. Le rette mensili riferite ai mesi di settembre e giugno , inizio e termine anno scolastico, sono ridotte proporzionalmente, sulla base delle effettive giornate di calendario scolastico.
 3. Nel caso in cui l'erogazione del servizio, per ragioni contingenti e straordinarie (es.: ordinanza del Sindaco di chiusura scuole per neve; elezioni), indipendenti dalla volontà della famiglia dell'alunno, sia posticipata, sospesa o diminuita, per uno o più giorni, la retta è proporzionalmente ridotta, , indipendentemente dalla tipologia di scuola frequentata. Fanno eccezione le interruzioni del servizio indipendenti dalla volontà dell'Ente (es. sciopero lavoratori) e la chiusura per le festività previste dal calendario scolastico decretato annualmente dal Ministero alla Pubblica Istruzione e dalla Regione.
 4. Se l'utente è affetto da intolleranze alimentari, per le quali la ristorazione collettiva non sia in condizione di provvedere completamente e debba contribuire la famiglia, è applicata una riduzione del 20% rispetto alla retta assegnata. Situazioni assolutamente particolari sono valutate caso per caso dal Dirigente del Settore Scuole e possono godere di riduzioni maggiori, ma non sono considerate quelle situazioni già assistite dal Sistema Sanitario Nazionale.
 5. Le riduzioni per assenze lunghe sono applicate d'ufficio.
- 5 bis. In caso di ritiro dalla scuola si procede come previsto dall'art.13
6. Gli utenti possono usufruire di una retta mensile differenziata in base alla situazione socio - economica familiare, secondo quanto disposto agli Artt. dal 23 al 31.
 7. In tutti gli altri casi, la retta forfettaria mensile è applicata nella sua interezza e indipendentemente dalle giornate di frequenza degli utenti.

Art. 13

Ritiro dalla Scuola

1. In caso di ritiro dell'alunno dalla scuola, la comunicazione, in forma scritta, deve pervenire al Settore Scuole - Ufficio Rette del Comune di Imola tramite la competente Scuola dell'Infanzia Comunale o gli Istituti Comprensivi per le scuole statali.
2. <<ABROGATO>>

Art. 14

Rinuncia al Servizio

1. La rinuncia al Servizio di Mensa Scolastica è prevista per ogni ordine di scuola.
2. La rinuncia alla Mensa Scolastica, espressa per iscritto, deve pervenire al Settore Scuole – Ufficio Rette attraverso gli Istituti Comprensivi per le scuole statali.
3. La richiesta di rinuncia può essere presentata al momento dell'iscrizione alla scuola oppure in corso d'anno. Le domande pervenute in sede di iscrizione hanno decorrenza immediata, per le altre la rinuncia si intende esecutiva dal mese successivo a quello di richiesta, per cui il pagamento cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuto la rinuncia scritta. Fa eccezione il mese di settembre per il quale la rinuncia può essere presentata entro fine mese.
4. Il periodo di rinuncia si estende dalla data di decorrenza al termine del ciclo scolastico (Scuole dell'Infanzia, Scuola Primaria), salvo ripristino del Servizio di cui all'Art. 15. Chi intende non avvalersi del Servizio di Mensa per ogni ciclo scolastico deve presentare rinuncia per ognuno di essi. Il periodo minimo di rinuncia corrisponde al mese solare.
5. A fronte di un mancato utilizzo della mensa Scolastica, sono applicate d'ufficio le relative riduzioni tariffarie di cui all'art.26.
6. Le Scuole dell'Infanzia prevedono le seguenti tipologie di servizio:
 - a) Tempo parziale senza pranzo;
 - b) Tempo parziale con pranzo;
 - c) Tempo pieno senza pranzo;
 - d) Tempo pieno con pranzo.
7. La rinuncia alla mensa decade automaticamente a fronte della verifica dell'utilizzo del servizio e si procede ai sensi dell'Art. 11, comma 3.
8. La possibilità di rinuncia è esclusa per i periodi estivi soggetti a prenotazioni.

Art. 15

Ripristino del Servizio

1. L'attivazione del Servizio per chi non ne abbia mai usufruito in quel ciclo scolastico e parimenti il ripristino del Servizio, dopo un periodo di rinuncia, si configurano come richiesta del Servizio e soggiace alle disposizioni di cui all'Art. 11.
2. L'importo addebitato nel mese di ripristino è calcolato tenendo conto di quanto riportato all'Art. 12.

Art. 16

Tariffe mesi estivi

1. Il Servizio Estivo delle Scuole dell'Infanzia Comunali può essere utilizzato su base settimanale, seguendo i tempi e le modalità organizzative stabilite dall'Ente. Chi intende avvalersi del Servizio deve presentare regolare prenotazione all'Ufficio Infanzia indicando esattamente le settimane prescelte. Tale Servizio può essere utilizzato anche da utenti provenienti da Scuole Statali o Private paritarie anche del Circondario.
2. La richiesta deve essere presentata entro la data comunicata dal Servizio ogni anno e ha carattere vincolante. Ulteriori variazioni del periodo prescelto possono essere considerate solo per motivate, gravi esigenze e purché le modifiche siano compatibili con l'organizzazione del Servizio.
3. La mancata prenotazione di alcuna settimana non implica né l'addebito di alcun importo, né la rinuncia al Servizio per l'anno successivo.
4. Le tariffe relative a questo Servizio sono deliberate dall'amministrazione. Il sistema è calibrato su base settimanale e prevede agevolazioni proporzionali derivate da quelle godute in corso d'anno. L'importo addebitato all'utente è calcolato in base al numero di settimane prenotate indipendentemente dall'effettivo utilizzo del Servizio.
5. Le riduzioni tariffarie per le assenze lunghe non sono applicate.
6. La Giunta Comunale può prevedere contributi settimanali (almeno 3 giorni di frequenza) a favore di famiglie i cui figli frequentino campi estivi, svolti in collaborazione con il Comune di Imola, che prevedono il servizio di mensa. I contributi sono rivolti a famiglie residenti in situazione di disagio economico determinato in base all'ISEE o disagio socio-economico documentato dai competenti servizi sociali. I contributi sono rivolti anche a minori dimoranti nel caso in cui: siano ospitati presso famiglie imolesi per attività di solidarietà internazionale; siano dimoranti a Imola per motivi di salute propri o di altri componenti del nucleo familiare o per motivi di ricongiungimento familiare con i genitori; rientrino in altre situazioni di disagio sociale debitamente documentato.

TITOLO IV - TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 17

Copertura dei costi

1. Le tariffe sono commisurate al raggiungimento di un punto di equilibrio tra l'obiettivo di copertura dei costi e il principio di favorire ed incentivare la frequenza scolastica.

Art. 18

Differenziazione e gradualità nella contribuzione

1. Per ogni tipologia od ordine di scuola frequentata, il servizio comporta il pagamento di un abbonamento annuale pagabile in due rate, così come previsto dall'Art.22. La quota mensile è deliberata dall'Amministrazione e il corrispondente abbonamento deve essere corrisposto nella sua

interezza sia che il Servizio sia utilizzato per la sola andata o per il solo ritorno. Sono fatte salve eventuali riduzioni nel caso in cui il servizio possa essere erogato solo parzialmente per esigenze organizzative dell'Ente.

2. E' prevista l'esenzione totale per i casi di gravissimo disagio economico – sociale ed inoltre l'Amministrazione, nell'ambito di definizione delle tariffe può prevedere una gradualità nella contribuzione in funzione delle condizioni economiche del richiedente.

3. Ai minori con disabilità , ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, è fornito il servizio di trasporto gratuito ai sensi Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 28, indipendentemente dalla situazione economica del nucleo familiare, in base a quanto previsto dall'Accordo di programma vigente per l'integrazione dei bambini ed alunni con disabilità e compatibilmente con le risorse finanziarie annualmente disponibili.

Art. 19

Modalità di Accesso e Decorrenza del Servizio

1. Le richieste del Servizio di Trasporto Scolastico si accolgono indicativamente nel periodo compreso tra aprile e luglio. Il servizio è riservato agli alunni iscritti alla scuola di stradario e con residenza superiore a 1,5 Km dal plesso scolastico. Eventuali ulteriori richieste possono essere accolte compatibilmente con la capienza degli scuolabus e delle linee annualmente attivate.

2. Le richieste presentate al di fuori dei termini previsti, sono accolte solo se compatibili con l'organizzazione del Servizio e decorrono dal mese di attivazione del Servizio.

3. Le richieste si intendono tacitamente rinnovate fino a quando l'utente non cambi ordine di scuola fatte salve eventuali modifiche del servizio tempestivamente comunicate alle famiglie. Sono escluse le richieste relative al servizio di trasporto scolastico effettuato fuori stradario e quello relativo a utenti con residenza inferiore a 1,5 Km dal plesso scolastico, eventualmente accolte, che devono essere rinnovate anno per anno.

Art. 20

Riduzioni e agevolazioni

1. Le rette mensili sono ridotte nei mesi di settembre e giugno, in base ai calendari scolastici.

Art. 21

Rinuncia al Servizio

1. La rinuncia al trasporto scolastico, deve essere presentata, in forma scritta, presso il competente Ufficio Trasporti/Scuole.

2. La rinuncia deve essere presentata entro il 15 Ottobre, per il periodo Settembre - Dicembre, ed entro il 15 gennaio per il periodo Gennaio - Luglio. Se la rinuncia ha luogo oltre le date considerate, deve essere corrisposto l'intero importo relativo al periodo, salvo casi di forza maggiore rappresentati dal cambiamento di sede scolastica dell'utente, cambio di residenza, emigrazione.

TITOLO V - SISTEMA TARIFFARIO

Art. 22

Criteri e modalità di pagamento dei Servizi

1. Gli effetti finalizzati al pagamento dei Servizi di Mensa Scolastica e Nidi d'Infanzia sono emessi bimestralmente rispettando, salvo impedimenti tecnici, le scadenze comunicate alle famiglie all'inizio di ogni anno scolastico. Per quanto concerne il Servizio di Trasporto Scolastico, il pagamento è effettuato in due rate corrispondenti ai periodi settembre - dicembre e gennaio - giugno (luglio).
2. L'utente si avvale dei sistemi di pagamento messi a disposizione dall'Amministrazione. Le eventuali spese sono a carico dell'utente.
3. Ogni pagamento va effettuato entro la data di scadenza. L'utente che dalle risultanze contabili, risulta moroso è soggetto alle procedure di recupero crediti secondo le norme vigenti.

Art. 23

Gradualità nella contribuzione

1. Il sistema prevede (Art. 1 comma 2) una gradualità nella contribuzione degli utenti, al fine di tutelare le situazioni economico – sociali svantaggiate.
2. Due sono le forme di sostegno previste:
 - a) agevolazioni: sono rivolte agli utenti che usufruiscono dei servizi forniti dall'Ente (Artt. dal 25 al 28)
 - b) contributi: sono indirizzati agli utenti che utilizzano servizi scolastici ed extrascolastici erogati da altri Enti Pubblici o da Privati senza fini di lucro e/o convenzionati (Artt. dal 29 al 31) fino al termine della frequenza della classe terza della scuola secondaria di primo grado e comunque non oltre il compimento del quattordicesimo anno d'età.

Per soggetti Privati si intendono le Scuole Private, gli Enti o le Istituzioni gestori di: Servizi di Nido d'Infanzia, Mensa, Doposcuola, attività estive, Trasporto convenzionato, regolarmente autorizzate e riconosciute, sulla base delle norme e regolamenti vigenti.
3. Per ogni Servizio l'Amministrazione, in sede di definizione delle tariffe scolastiche, stabilisce:
 - a) la Retta non agevolata
 - b) la Retta agevolata massima
 - c) la Retta agevolata minima
 - d) la Soglia ISEE per la retta agevolata massima
 - e) la Soglia ISEE per la retta agevolata minima

Per i servizi di Mensa e Nido d'Infanzia, all'interno delle soglie previste, la retta è calcolata in maniera personalizzata in relazione al valore ISEE del richiedente. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1 comma 4, possono essere previsti ulteriori soglie ISEE intermedie a cui collegare importi tariffari fissi.

4. Agli utenti che non presentano alcuna richiesta di agevolazione tariffaria è applicata la retta non agevolata.

5. Gli utenti con ISEE inferiore alla soglia minima hanno diritto all'esenzione o ad una tariffa sostenibile, in presenza di specifica segnalazione da parte dei Servizi Sociali competenti che attesti la sussistenza di un grave disagio socio-economico. Nel caso in cui non si verifichi questa seconda condizione, è assegnata all'utente la tariffa corrispondente alla soglia minima. La sussistenza di una situazione di gravissimo disagio socio-economico debitamente segnalata dai competenti servizi sociali, può comportare l'esenzione o l'applicazione di una tariffa sostenibile anche qualora l'utente si collochi al di sopra della soglia minima ISEE.

6. Gli utenti compresi nell'intervallo tra la soglia ISEE per la retta agevolata massima e soglia minima hanno imputata una retta personalizzata, secondo i criteri stabiliti annualmente in sede di definizione delle tariffe scolastiche.

7. Di norma, l'ammontare dei contributi, al pari delle agevolazioni, è dato dalla differenza tra la retta agevolata massima e quella spettante in base al sistema tariffario di cui agli articoli precedenti. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite da apposite convenzioni. In ogni caso, l'ammontare del contributo non può superare il costo del servizio applicato dal gestore esterno o quello sostenuto dalla famiglia.

Art. 24

Destinatari dell'intervento

1. Possono accedere a tariffe agevolate e/o contributi gli utenti:

- a) residenti nel Comune di Imola;
- b) residenti nei Comuni del Circondario o in quelli con i quali sussistano apposite convenzioni nel caso di servizi di Mensa e Trasporto forniti direttamente dal Comune di Imola e nel caso di Servizi di Nidi d'Infanzia;
- c) dimoranti nel Comune di Imola nel caso in cui: siano ospitati presso famiglie imolesi per attività di solidarietà internazionale; siano dimoranti a Imola per motivi di salute propri o di altri componenti del nucleo familiare o per motivi di ricongiungimento familiare con i genitori; rientrino in altre situazioni di disagio sociale debitamente documentato.

Art. 25

Agevolazioni tariffarie

1. Le agevolazioni tariffarie non hanno carattere obbligatorio. Nel caso in cui non pervenga alcuna richiesta l'utente si colloca automaticamente alla tariffa non agevolata prevista per il servizio utilizzato.

2. Le istanze di agevolazione tariffaria hanno validità per tutto l'anno scolastico. In corso d'anno scolastico sono riconosciute le variazioni presentate in base all'ISEE Corrente e quelle derivanti da modifiche anagrafiche.
3. La determinazione della situazione economica, ai fini dell'accesso a condizioni tariffarie agevolate, si fonda sul valore (I.S.E.E) calcolato secondo la normativa vigente.
4. Il Settore Scuole provvede annualmente, con proprie note agli utenti, a fornire la più ampia informazione sulle modalità di iscrizione e di applicazione delle rette, i criteri interpretativi ed attuativi rivolti a rendere chiara ed omogenea l'applicazione delle vigenti normative.
5. <<ABROGATO>>.

Art. 26

Parametri integrativi

1. L'Ente, in virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di valutazione della situazione economica equivalente, intende avvalersi della facoltà di integrare i parametri economici con altri di diversa natura a sostegno di quelle situazioni che intende sottoporre a tutela.
2. La presenza, in ambito familiare, di situazioni di disagio sociale, di gravi situazioni di salute psico – fisica, o di altre problematiche assimilabili di natura sociale, debitamente segnalate dai competenti servizi sociali, è tutelata tramite il riconoscimento dell'esenzione o l'attribuzione di una tariffa specifica sostenibile che tenga conto di queste variabili socio – economiche. Eventuali ulteriori specifiche situazioni che richiedano una tariffa sostenibile, possono essere valutate, indipendentemente dalla segnalazione del servizio sociale, purché siano supportate da idonea documentazione che attesti l'oggettiva sussistenza di una condizione di bisogno. I contributi sono rivolti anche a minori dimoranti nel caso in cui: siano ospitati presso famiglie imolesi per attività di solidarietà internazionale; siano dimoranti a Imola per motivi di salute propri o di altri componenti del nucleo familiare o per motivi di ricongiungimento familiare con i genitori; rientrino in altre situazioni di disagio sociale debitamente documentato. In ogni caso l'ammontare delle agevolazioni/contributi erogati è attribuito compatibilmente con le risorse di bilancio definite annualmente.
3. Nel caso di utenti nomadi può essere applicata l'esenzione o una tariffa sostenibile, previa segnalazione da parte degli Istituti Comprensivi.
4. Se l'utente è in affido o in situazioni assimilabili ad esso è applicata una agevolazione tariffaria pari al 20% rispetto alla retta assegnata, indipendentemente dalla situazione economica, in alternativa può essere applicata la retta derivante dall'ISEE del minore considerato come nucleo familiare a se stante. I genitori dell'utente devono presentare una richiesta scritta di agevolazione presso il Settore Scuole – Ufficio Rette. Il genitore dell'utente, unitamente alla richiesta, deve attestare annualmente la situazione di diritto tramite autocertificazione o idonea documentazione.
5. Sostegno alle famiglie con più figli: l'Ente intende tutelare le famiglie con più figli ed economicamente svantaggiate. Le famiglie con due figli minori contestualmente iscritti ai servizi di mensa scolastica o nido d'infanzia, sia in strutture pubbliche che private che aderiscono al sistema agevolativo di cui al presente regolamento, hanno diritto ad una ulteriore riduzione del 20% per ognuno dei minori che utilizza i predetti servizi. Per le famiglie composte da 3 o più figli è prevista una riduzione del 30%, per ogni minore iscritto al servizio

mensa e al nido d'infanzia. Le soglie agevolative per usufruire di queste riduzioni sono deliberate dall'Amministrazione. A fronte di tetti agevolativi diversi per servizio, la riduzione si applica solo a quei fratelli che rientrano nel tetto del loro servizio. La verifica del numero dei figli minori del nucleo avviene in base ai criteri definiti dall'I.S.E.E. . Il requisito della minore età deve essere posseduto al 31/12 dell'anno su cui si calcola la situazione I.S.E.E. per le relative agevolazioni. Le due forme di sostegno sopradescritte (per più figli iscritti - pluriutenza - e per famiglie con almeno tre figli minori a carico –famiglie numerose) non sono cumulabili tra loro.

6. Assenze lunghe nei servizi scolastici comunali:

- a) Mensa Scolastica : nel caso in cui un alunno si assenti dal servizio per una settimana intera (Esempio: 5 giorni consecutivi nelle Scuole dell'Infanzia o nelle Primarie a Tempi Pieno) ha diritto ad una riduzione mensile del 15%, 2 settimane consecutive, una riduzione del 30% rispetto alla retta assegnata, 3 settimane 60% e 4 settimane 100%. Per settimana si intende una assenza pari al numero di giorni che il servizio scolastico prevede settimanalmente Non rientrano nel computo dei giorni di assenza quelli in cui il servizio scolastico non funziona.
- b) Nidi d'Infanzia: nel caso in cui un utente si assenti dal Servizio, per un minimo di 2 settimane consecutive, ha diritto ad una riduzione del 25% rispetto alla retta assegnata. Per settimana si intende una assenza pari al numero di giorni che il servizio prevede settimanalmente (es. Nido d'Infanzia: per un'assenza continuativa dal Servizio pari a 10 giorni, riduzione del 25%.. Se l'assenza si prolunga per periodi superiori, purché consecutivi, per ogni settimana aggiuntiva si applica un'ulteriore riduzione del 25% (es. assenza di 3 settimane riduzione del 50%; assenza di 4 settimane riduzione del 75%).

7. Situazioni di disabilità , invalidità o assenza di un coniuge sono tutelate da opportune maggiorazioni della scala di equivalenza, nella misura prevista dalla normativa in materia di valutazione della situazione economica equivalente.

8. Ad esclusione del punto 7 del presente articolo, i parametri integrativi, al pari delle riduzioni specifiche di ogni Servizio, si applicano sulla retta personale dell'utente e non costituiscono correttivi di calcolo all'interno dello strumento di valutazione della situazione economica equivalente.

9. Parametri integrativi e riduzioni specifiche sono cumulabili nella misura in cui si verificano contestualmente.

10. Nel caso di infortunio di un minore a scuola che comporti l'assenza dalla scuola possono essere calcolate riduzioni proporzionali al numero dei giorni non utilizzati, su richiesta del genitore.

Art. 27

Decorrenza agevolazioni tariffarie

1. Le istanze di agevolazione tariffaria si accolgono in un periodo definito di anno in anno dall'Ente ed è comunicato agli utenti. I ritardatari possono presentare domanda fino al termine del mese di febbraio dell'anno scolastico di riferimento. Le richieste, presentate entro i termini previsti dall'Ente, decorrono, se concesse, dal mese di Settembre. Le domande, presentate al di fuori dei termini previsti, e comunque entro febbraio, sono ugualmente accettate, ma

l'agevolazione decorre non prima del mese di Novembre. Quelle consegnate da Novembre in poi, hanno effetto a partire dal mese successivo a quello di richiesta. Sono tutelati i casi di disagio sociale per i quali non esistono restrizioni temporali se non quella che rientri entro i vincoli di bilancio. Le domande presentate oltre il mese di febbraio riguardanti casi di particolare gravità assimilabili alle situazioni socialmente tutelate, sono vagliati caso per caso dal Dirigente del Settore Scuole.

2. In deroga a quanto riportato al punto 1 del presente articolo, la richieste di agevolazione tariffaria decorre a partire dal mese in cui è avvenuta la variazione (nuovi inserimenti, attivazione del servizio in corso d'anno, modifiche al nucleo familiare), purché sia presentata entro i 30 giorni successivi il cambiamento. Diversamente è applicata sulla prima bollettazione utile. Variazioni della componente reddituale verificate in base all' ISEE Corrente sono applicate nel corso dell'anno scolastico alla prima bollettazione utile.

3. Nei casi di documentato disagio sociale l'agevolazione può avere effetto retroattivo rispetto alla data di presentazione della domanda, fatti salvi i vincoli di bilancio.

4. I termini di decorrenza si attivano dal momento di presentazione della domanda, purché essa sia completa in ogni sua parte. Il richiedente che presenta una pratica incompleta ha tempo 30 giorni per regolarizzarla in modo che la data di decorrenza sia calcolata in base a quella di prima presentazione. Le richieste completate in seguito acquistano come data di presentazione quella di completamento, salvo documentati casi di forza maggiore che non abbiano permesso il rispetto di questi termini.

5. Le domande di contributo presentate al di fuori dei termini fissati annualmente dall'Ente, decorrono, in ogni caso, dal mese successivo alla richiesta di assegnazione o variazione, ivi comprese le situazioni segnalate dai servizi sociali.

6. La decorrenza del contributo per campi estivi coincide con la frequenza del campo.

Art. 28

Istanze per il riesame delle rette assegnate

1. Il richiedente riceve comunicazione scritta in merito alla retta scolastica fissata. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale

2. Le istanze di riesame della retta assegnata pervenute oltre i 10 giorni successivi il ricevimento della comunicazione, se rientrano nei parametri agevolativi previsti, decorrono dal mese successivo a quello di presentazione.

Art. 29

Contributi: caratteri generali

1. Modalità di richiesta e criteri di accesso ai contributi sono i medesimi previsti per le agevolazioni tariffarie (Artt. dal 24 al 28).

Art. 30

Contributi: destinatari dell'intervento

1. <<ABROGATO>>
2. <<ABROGATO>>
3. <<ABROGATO>>
4. <<ABROGATO>>
5. <<ABROGATO>>

Art. 31

Modalità di erogazione dei contributi

1. L'utente è informato dal Settore Scuole circa l'ammontare del contributo concesso e la decorrenza dello stesso.
2. L'ammontare del contributo mensile assegnato è versato direttamente al soggetto gestore del servizio, di cui all'art. 23 comma 2 punto b), che provvede a decurtare tale somma dal credito che vanta verso l'utente con la decorrenza indicata dall'Ente. I contributi sono liquidati ai Gestori privati dei Servizi di Nido e di Scuola dell'Infanzia con le modalità previste dalle rispettive convenzioni. Qualora non sia possibile versare il contributo all'Ente gestore, lo stesso è liquidato direttamente alla famiglia beneficiaria a fine anno scolastico previa presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta. I contributi alle famiglie di minori frequentanti i campi estivi sono erogati direttamente agli enti gestori nei tempi previsti annualmente da specifico avviso pubblico. Il contributo, in ogni caso, non può superare la spesa sostenuta dalla famiglia.
3. I gestori dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia private paritarie applicano le riduzioni di retta di cui al comma 1 a decorrere dalla data attribuita dall'Ufficio Rette.

Art. 32

Aggiornamenti tariffari

1. L'Amministrazione stabilisce l'indice di copertura dei costi complessivi sostenuti per l'erogazione dei servizi a domanda individuale; le tariffe possono essere aggiornate annualmente sulla base dell'indice Istat relativo al mese di dicembre di ogni anno
2. Possono essere previste deroghe al precedente comma, per quanto concerne le tariffe agevolate.

Art. 33

Disposizioni finali transitorie

1. Le variazioni al regolamento di cui alla delibera C.C. n° 14 del 20/01/2010 decorrono dall'anno scolastico 2010/2011.